

**BRISIGHELLA - CASOLA VALSENIO - CASTEL BOLOGNESE – FAENZA –
RIOLO TERME E SOLAROLO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE
IN QUALITA' DI SOCI ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA (A.S.P.) DENOMINATA "ASP della Romagna Faentina"
CON SEDE IN FAENZA.**

L'anno 2014 il giorno 6 (sei) del mese di novembre presso il Municipio di Faenza con la presente scrittura da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

i Sig.ri:

- MISSIROLI DAVIDE il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del COMUNE di BRISIGHELLA (codice fiscale 00202300398) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/10/2014;
- ISEPPI NICOLA il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del COMUNE di CASOLA VALSENIO (codice fiscale 81002910396) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 28/10/2014;
- MELUZZI DANIELE il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del COMUNE di CASTEL BOLOGNESE (codice fiscale 00242920395) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 30/10/2014;
- MALPEZZI GIOVANNI il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del COMUNE di FAENZA (codice fiscale 00357850395) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 212 del 27/10/2014;
- NICOLARDI ALFONSO il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del COMUNE di RIOLO TERME (codice fiscale 00226010395) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29.10.2014;
- ANCONELLI FABIO il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del COMUNE di SOLAROLO (codice fiscale 00218770394) in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30/10/2014 ;

PREMESSO:

11 NOV. 2014

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Meri



Per copia conforme
IL DIRETTORE

- CHE l'Azienda pubblica di servizi alla persona Romagna Faentina (d'ora innanzi denominata "ASP" ovvero "Azienda") trae origine dall'unificazione delle ASP "Solidarietà Insieme" e ASP "Prendersi Cura" al fine di promuovere congiuntamente lo sviluppo e l'evoluzione del locale sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari. I soci sopraelencati convengono di confermare la propria partecipazione già formalizzata con i seguenti atti:
 - REP. BIS n. 4163 del 18/12/2007
 - REP. BIS n. 4472 del 12/11/2009
- CHE le Assemblee dei Soci delle ASP "Solidarietà Insieme" e ASP "Prendersi Cura" hanno unanimemente approvato con propri atti deliberativi la proposta di unificazione e la proposta di Statuto dell'ASP della Romagna Faentina;
- CHE l'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede una nuova disciplina delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), definendone i principi e rinviando l'applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del Governo;
- CHE con D.Lgs. 04/05/2001 n. 207, avente ad oggetto "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" sono state approvate le suddette norme applicative, che prevedono, fra l'altro, che le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.)
- CHE il titolo IV della legge regionale 12/03/2003, n. 2, avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della legge e del decreto legislativo suddetti, prevede abbia luogo il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.);
- CHE le deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 del 09/12/2004 (di seguito DCR 623/2004) e n. 624 del 09/12/2004 (di seguito DCR 624/2004) e della Giunta regionale n. 284 del 14/02/2005 (di seguito DGR 284/2005) e n. 722 del 22/05/2006 (di seguito DGR 722/2006), che contengono, unitamente alle linee guida approvate dalla Regione in data 02/02/2006, le indicazioni attuative del titolo IV della L.R. 2/2003, individuano e dettagliano le modalità di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.) ed affidano ai Comuni della Zona sociale, attraverso il Comitato di Distretto, le funzioni strategiche di governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione delle Aziende, prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle A.S.P. per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla sopra citata LR. 2/2003;
- CHE la LR 2/2003, la DCR 623/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 indicano nel "Programma delle trasformazioni aziendali" il primo strumento fondamentale per il riordino delle IPAB di ciascun ambito di Zona sociale;
- CHE la D.G.R. n. 530/2007 ha introdotto semplificazioni nel processo di costituzione delle Aziende di Servizi alla Persona;
- CHE la D.A.L. n. 179/2008 ha dettato ulteriori norme e principi in materia di autonomia delle Aziende di Servizi alla Persona;
- CHE il "Programma delle trasformazioni aziendali delle IPAB aventi sede nella Zona sociale di Faenza è stato approvato dal Comitato di Distretto della seduta del 15/09/2006 e costituisce a tutti gli effetti allegato al Piano di Zona 2005/2007, adottato con specifico Accordo di Programma;
- CHE tale programma prevedeva:

dall'1/1/2008, la costituzione di due Asp all'interno della Zona sociale, conseguentemente oltre il termine del marzo 2008, fissato dalla Regione per il completamento del processo di costituzione delle A.S.P. e comunque dopo l'avvio a regime dell'ASP multi-servizi e multi-settore, si

dall'1/1/2008, la costituzione di due Asp all'interno della Zona sociale, conseguentemente oltre il termine del marzo 2008, fissato dalla Regione per il completamento del processo di costituzione delle A.S.P. e comunque dopo l'avvio a regime dell'ASP multi-servizi e multi-settore, si sarebbero valutate la convenienza e l'opportunità di procedere all'accorpamento delle ASP esistenti al momento.

Il Comitato di Distretto avrebbe poi espresso indirizzi sull'assetto dei servizi e avrebbe definito attraverso atti di programmazione territoriale il fabbisogno di servizi sociali e socio sanitari per la produzione ed erogazione dei quali si sarebbe avvalso di soggetti erogatori pubblici e privati, in grado di offrire servizi di qualità efficaci ed efficienti;

- CHE l'Atto di indirizzo sulla evoluzione delle Asp nel territorio dell'unione faentina approvato il 6 dicembre 2012 dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina ha previsto un percorso per la razionalizzazione degli assetti gestionali per una piena attuazione dei programmi di trasformazione delle IPAB in Asp e che, in particolare, le due Asp del distretto dovranno, attraverso i loro Consigli di Amministrazione, attivarsi per definire il nuovo assetto organizzativo, attraverso gruppi di lavoro congiunti per affrontare le diverse problematiche ed arrivare alla costituzione di un'unica Azienda multi settore e multiservizi nel distretto dal 1 luglio 2014;
- CHE la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12, all'art. 2, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 1 e di completare il processo di riordino istituzionale di cui al titolo IV della L.R. n. 2/2003, ha stabilito che gli Enti locali e le Unioni dei Comuni interessati assicurano l'unificazione delle Aziende di Servizi alla Persona già costituite ed operanti nel medesimo ambito distrettuale;
- CHE la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 ha inoltre introdotto (art. 1 c. 2 e segg.) disposizioni per il riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari", demandando ai Comitati di Distretto l'adozione degli atti di indirizzo in merito ai processi di riorganizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari e delle altre competenze in materia educativa, ai fini dell'individuazione dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale;
- CHE gli Enti locali del distretto di Faenza, hanno formalmente approvato il programma di riordino delle forme pubbliche di gestione, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2013, con Delibera della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 8 approvata il 13/02/2014;
- CHE il suddetto programma individua strumenti e tempi, fasi e modalità progressive di realizzazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione, individuando criteri per la definizione degli ambiti che afferiscono alle funzioni della committenza degli Enti locali e quelle di pertinenza del soggetto produttore pubblico di servizi sociali e sociosanitari ed educativi individuato nell'ASP distrettuale;
- CHE la DGR 1982 del 16 dicembre 2013 "Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12" – primo provvedimento della Giunta Regionale ha disciplinato, tra i diversi aspetti, le procedure relative al percorso di unificazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e per l'approvazione di modifiche statutarie;
- CHE la convenzione da stipularsi fra gli Enti locali dovrà definire:
 - a) le quote spettanti a ciascun Ente socio in Assemblea ed i criteri a garanzia dei diversi ambiti territoriali in sede di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) i servizi e le attività conferiti da ciascuno;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) le modalità di assunzione delle eventuali, perdite di esercizio non coperte dal piano di rientro di cui all'art.25, comma 3, lettera g), dello statuto;
 - f) le modalità e le procedure di nomina del Consiglio di Amministrazione;

- g) l'utilizzo e la destinazione a favore di specifici servizi, di lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- h) criteri e modalità per approvare eventuali alienazioni patrimoniali e per il reinvestimento del ricavato;
- i) criteri e modalità per l'utilizzo delle rendite patrimoniali;
- j) criteri e modalità per la stesura del Piano Annuale di gestione conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio;
- k) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente statuto nel rispetto comunque dei principi ed indirizzi dello stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, con la presente convenzione, disciplinano modalità, diritti ed obblighi reciproci relativi alla loro partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) della "Romagna Faentina", con sede legale a Faenza.

L'Asp può istituire sedi operative ed uffici nell'ambito territoriale di intervento di cui all'art. 5 dello statuto.

Articolo 2 ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI E DA CONFERIRE

L'Asp concorre a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari della zona del Distretto di Faenza, dinamicamente determinato dagli atti di indirizzo e pianificazione previsti ai sensi di legge.

Nel conseguimento di tale compito ed in coerenza coi fini statutari, rientra in capo all'Asp l'incarico di gestire senza soluzioni di continuità le attività ed i servizi già avviati dalle due Asp distrettuali preesistenti, di seguito meglio precisati:

- **Casa residenza** per anziani non autosufficienti: servizi di carattere residenziale rivolti prevalentemente ad anziani in condizione di non autosufficienza fisica e socio- relazionale per i quali non è più possibile il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale:

Residenza Il Fontanone Faenza	n. 115 posti
Residenza Bennoli Solarolo	n. 47 posti
Residenza O.P. Lega-Zambelli di Brisighella	n. 44 posti
Residenza Santa Caterina e Don Ciani di Fognano	n. 9 posti
Residenza S. Antonio Abate di Casola Valsenio	n. 24 posti
Residenza Camerini di Castel Bolognese	n. 60 posti

- **Casa di riposo:** servizi a carattere residenziale per anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti di grado lieve. Fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo culturali, di mantenimento e riattivazione.

Residenza Il Fontanone Faenza	n. 24 posti
Residenza Bennoli Solarolo	n. 4 posti
Residenza Santa Caterina e Don Ciani di Fognano	n. 16 posti
Residenza Camerini di Castel Bolognese	n. 12 posti

- **Comunità alloggio:** una struttura assistenziale a carattere residenziale, destinata in particolare ad anziani autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve, con lievi limitazioni per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e della vita di relazione;

Residenza Il Fontanone Faenza n. 16 posti

- **Gruppo appartamento:** servizio residenziale destinato in particolare ad anziani autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve che per particolari condizioni psicofisiche e relazionali necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà;

Residenza Il Fontanone Faenza n. 4 posti

- altre soluzioni flessibili per l'accoglienza residenziale di anziani e di altre tipologie di utenti da definirsi in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi di governo dell'Asp e con la programmazione sociosanitaria di zona;

- **Centro diurno:** servizio che si rivolge ad anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti che necessitano di sorveglianza, tutela ed aiuto nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana oppure con bisogni di tipo socio-relazionale;

Residenza Il Fontanone Faenza n. 25 posti

Residenza Bennoli Solarolo n. 5 posti

Residenza O.P. Lega-Zambelli di Brisighella n. 16 posti

Residenza S. Antonio Abate di Casola Valsenio n. 5 posti

Residenza Camerini di Castel Bolognese n. 25 posti

- **Servizi di trasporto** per consentire l'accesso ai servizi a valenza diurna gestiti dall'Azienda di Servizi alla Persona e per soddisfare altre tipologie di bisogni di persone in condizioni di non autosufficienza o con patologie particolarmente invalidanti, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sociosanitaria di zona;

a) Servizio di trasporto da e verso il Centro Diurno "Il Fontanone" Faenza

b) Servizio di trasporto da e verso il Centro Diurno "O.P. Lega Zambelli" Brisighella

- **Servizi di supporto** per favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio anche presso alloggi protetti, a favore di anziani;

a) Alloggi con servizi Residenza Lega-Zambelli di Brisighella 11 mini alloggi +6 appartamenti con servizi;

- **Iniziative per valorizzare il ruolo degli anziani nella società**, per renderli protagonisti attivi nel proprio territorio di residenza anche mediante attività ricreative e di socializzazione che permettano all'anziano di non sentirsi solo:

a) Soggiorni climatici estivi per anziani (Comune di Faenza);

b) Realizzazione di interventi formativi concernenti specifiche tematiche di interesse degli operatori, dei caregiver e delle assistenti famigliari;

- **Interventi di prevenzione e supporto per sostenere la permanenza a domicilio** degli anziani fragili e delle persone non autosufficienti, tenendo conto di quanto previsto nelle linee di indirizzo regionali in materia;

a) Servizio domiciliare di fornitura pasti Comune di Solarolo, Comune di Brisighella e Comune di Casola Valsenio

b) Informanziani

c) Servizi domiciliari per alloggi di Via Giovanni Paolo II e di Via Montale n.1/F-L-I - M- H - G Comune di Solarolo.

d) Servizio notturno Residenza Camerini Castel Bolognese

- **Servizi rivolti a pazienti affetti** da patologie caratterizzate da un deterioramento cognitivo cronico progressivo e al sostegno dei loro famigliari;

a) Servizi alla persona rivolti al sostegno della domiciliarità (Palestra della mente – Comune di Faenza).

- **Servizi a valenza semiresidenziale/diurna per disabili**, anche caratterizzati da un'organizzazione flessibile e con progetti integrati con la complessiva rete dei servizi per la non autosufficienza, a valenza occupazionale e/o finalizzati alla socializzazione;

- a) Centro diurno disabili adulti "Il Fiordaliso" Comune di Casola Valsenio n. 3 posti
- b) Centro di aggregazione e socializzazione "L'Ape" Comune di C. Valsenio n. 3 posti

- **Servizi educativi per minori, compresa la prima infanzia:**

- a) Patronato aiuto materno (Comune di Faenza);

- **Interventi e servizi per le giovani generazioni** che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

- a) Progetto di coordinamento per gli interventi per adolescenti e giovani (Comune di Faenza)
- b) Servizio di Mediazione linguistica culturale (Comune di Faenza)
- c) Interventi di sostegno economico a favore di progetti a responsabilità gestionale di soggetti terzi (Comune di Faenza);

- **Gestione dello Sportello di Accesso per i Giovani e referenza dei progetti rivolti agli adolescenti** nell'ambito della zona sociale, tenuto conto di quanto definito nella pianificazione sociosanitaria;

- a) Progetto pluriennale di tutorato per adolescenti (Comune di Faenza)

- **Interventi di sostegno economico** rivolti a soggetti attori dell'erogazione dei servizi, avvalendosi a tal fine del patrimonio di cui dispone, ovvero a singoli sulla base di regolamenti e procedure condivise con gli Enti locali soci, nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona;

- a) Interventi per abbattimento canone locazione alloggi sociali (Comune di Faenza);
- b) Soddiscamento bisogno abitativo Comune di Faenza;
- c) Interventi di sostegno abitativo (Comune di Castel Bolognese)

- **Servizi di supporto amministrativo** da precisarsi nel contratto di servizio, tenendo conto dell'evoluzione dei contesti organizzativi;

- a) Servizi amministrativi e contabili in area anziani Comune di Faenza;

- **Servizi di fornitura pasti e di refezione scolastica;**

- a) Servizio di refezione scolastica Comune di Solarolo e Casola Valsenio.

- **L'organizzazione e la gestione di quanto previsto e richiesto in relazione alle varie misure di protezione (interdizione, curatela, amministrazioni di sostegno)** disposte dalla competente Autorità Giudiziaria a favore di minori, adulti e anziani assistiti, con particolare riferimento alle situazioni che richiedano la gestione di patrimoni personali. Tale attività consisterà in particolare nella redazione di relazioni e di rendiconti al Giudice Tutelare, nella proposizione di istanze per la cura degli interessi dei cittadini assistiti e nella gestione dei rapporti con gli amministratori di sostegno.

- a) Supporto nella gestione delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno.
- b) Consulenze tecniche relative a valutazioni e perizie connesse alla tutela/curatela e amministrazioni di sostegno.

Le attività ed i servizi di cui sopra saranno più precisamente dettagliati, per quanto riguarda contenuti e modalità attuative, nei relativi contratti di servizio, con un' articolazione territoriale che tenga conto delle esigenze degli Enti territoriali soci e della programmazione sociosanitaria di zona. Per quanto riguarda i servizi attualmente gestiti dai Comuni o attualmente conferiti ai Servizi

Sociali Associati, i relativi contratti di servizio disciplineranno la data di effettivo avvio da parte dell'Asp; ciò potrà avvenire con tempi anche differenti per i diversi Enti pubblici territoriali conferenti.

L'attribuzione all'Asp di nuovi e/o ulteriori attività e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi da parte di Soci è preventivamente programmata nel Piano di Zona del Distretto di Faenza, al fine di assicurare una stretta coerenza con lo sviluppo delle politiche socio – sanitarie territoriali.

La disciplina delle modalità di svolgimento di tali servizi ulteriori è definita mediante contratti di servizio, nel rispetto degli indirizzi generali indicati al successivo art. 8.

Articolo 3 CONFERIMENTI PATRIMONIALI

Il patrimonio dell'Asp è costituito dai conferimenti patrimoniali (immobili; terreni; titoli finanziari; attività economiche) apportati dalle due Aziende di Servizi alla Persona in sede di unificazione.

Gli enti territoriali soci possono conferire all'ASP ulteriori beni patrimoniali con conseguente rideterminazione delle quote di partecipazione nelle forme e nei termini previsti dalla presente convenzione.

Per il passaggio di un bene immobile dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dovrà essere acquisito il parere vincolante dell'organo competente del Comune che ha effettuato il conferimento, ai sensi dell'art. 6 c. 5 dello statuto.

Per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dell'Azienda dovrà essere acquisito il parere obbligatorio dell'organo competente del Comune che ha effettuato il conferimento, ai sensi dell'art. 6 c.6 dello statuto.

Per gli atti di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile è inoltre richiesto il parere preventivo del Comitato Comunale territorialmente competente, ai sensi del successivo art. 14 .

Il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dall'ASP previa acquisizione del parere preventivo dei Comitati Comunali.

In attuazione della vigente normativa regionale, nell'ambito del piano, per ogni Comune socio sarà prevista la seguente ripartizione:

- a) Beni utilizzati per la realizzazione dei fini statuari e assistenziali.
- b) Beni che in considerazione delle loro caratteristiche vengono destinati a reddito per il conseguimento di una rendita in linea con i valori di mercato.
- c) Beni immobili che in ogni singolo Comune socio dell'ASP sono destinati a bisogni abitativi e ad attività sociali coerenti con i fini statuari dell'ASP o ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro.
- d) Beni di tipo agricolo messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli.
- e) Patrimonio storico-artistico.

Per il patrimonio immobiliare storico-artistico le modalità di utilizzazione e di conservazione saranno definite previa acquisizione del parere del Comune sede di ciascun immobile interessato.

Articolo 4
QUOTE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

Gli Enti pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione sono gli unici soci dell'ASP così come emerge da tutti gli atti approvati in materia e citati in premessa. Agli Enti medesimi viene pertanto attribuito il 100% delle quote dell'Azienda.

La quota di rappresentanza in seno all'Assemblea degli enti pubblici territoriali soci è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- 45 % è attribuito sulla base dei conferimenti patrimoniali (immobili, terreni, titoli, attività economiche) da ripartire fra i Comuni soci in proporzione al valore patrimoniale conferito dal rispettivo territorio;
- 51 % è attribuito sulla base dei servizi e attività conferiti da ciascun Comune socio, da ripartire fra gli stessi in proporzione al corrispondente volume di entrata corrente risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- 4 % è attribuito sulla base della popolazione residente nei Comuni soci, da ripartire fra gli stessi in proporzione a tale criterio demografico riferito al 01.01.2014.

Per la valutazione del patrimonio (immobiliare e finanziario) conferito, sono considerati i seguenti conferimenti:

- a) immobili e terreni,
- b) beni mobili,
- c) attività finanziarie (titoli/partecipazioni),
- d) depositi bancari o di cassa derivanti da dismissioni immobiliari,

Il valore degli immobili è determinato applicando il valore catastale rivalutato del 5%.

Il valore dei terreni è determinato dal reddito dominicale moltiplicato per 75 e rivalutato del 25%.

Nella valutazione dei servizi e attività conferiti, per la determinazione della corrispondente quota di rappresentanza, oltre ai servizi alla persona sono considerati anche i servizi ulteriori gestiti direttamente.

Articolo 5
QUOTE DI RAPPRESENTANZA

In applicazione dei criteri definiti al precedente art. 4, vengono determinate come segue le quote di rappresentanza degli Enti pubblici territoriali che partecipano all'Assemblea dei soci:

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE	QUOTA 45 % VALORE PATRIMONIALE	QUOTA 51% SU SERVIZI E ATTIVITA' CONFERITI	QUOTA 4 % SU POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE QUOTE
COMUNE DI:				
BRISIGHELLA	9,56%	8,43%	0,35%	18,34%
CASOLA VALSENIO	1,75%	3,76%	0,12%	5,63%
CASTEL BOLOGNESE	5,15%	9,77%	0,43%	15,35%

FAENZA	26,43%	23,30%	2,64%	52,37%
RIOLO TERME	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%
SOLAROLO	2,11%	5,74%	0,20%	8,05%
TOTALE	45%	51%	4%	100,00%

Si procederà alla rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di modifiche della compagine dei soci.

Nel caso di ingresso di nuovi soci, la relativa quota di rappresentanza sarà determinata, in applicazione dei criteri stabiliti dal precedente art. 4, tenuto conto del conferimento patrimoniale e del conferimento di servizi e attività da parte del nuovo socio, fermo restando il valore del conferimento patrimoniale ed il valore del conferimento dei servizi ed attività effettuati dai soci originari in sede di costituzione dell'Asp.

In caso di recesso di un socio si procede alla rideterminazione delle quote di rappresentanza sulla base del valore del conferimento patrimoniale e del valore del conferimento dei servizi ed attività effettuati dai soci in sede di costituzione dell'Asp ovvero all'atto dell'ingresso nella stessa.

Si procederà inoltre alla rideterminazione delle quote di rappresentanza, in applicazione del precedente art. 4, nel caso di lasciti o donazioni immobiliari con vincolo di destinazione a un determinato ambito territoriale.

Articolo 6 PATRIMONIO CONCESSO AI COMUNI

Gli Enti pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione concordano che il patrimonio immobiliare delle Aziende di Servizi alla Persona distrettuali già concesso ai Comuni in usufrutto, concessione d'uso, locazione, comodato o qualsiasi altro titolo all'atto dell'unificazione, con destinazione ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad altre attività di tipo sociale, ricreativo, scolastico o di pubblico interesse, fintanto che non interverranno variazioni di destinazione, sarà concesso dall'Asp ai Comuni ove hanno sede gli immobili mantenendo per quanto possibile gli attuali parametri finanziari ed economici che regolano i predetti rapporti.

In relazione a tali immobili, eventuali oneri a carico dell'Asp, incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, dovranno trovare compensazione nell'ambito del rapporto tra questa e l'ente utilizzatore. Eventuali deroghe a tale principio dovranno essere adeguatamente motivate.

Articolo 7 UTILIZZO E DESTINAZIONE DI LASCITI, DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

In sede di accettazione di lasciti e donazioni il Consiglio di Amministrazione potrà accettare una specifica destinazione a favore di un determinato servizio dell'ASP, ovvero a favore dei servizi gestiti dall'Asp in un determinato ambito territoriale.

Potranno inoltre essere destinate ad uno specifico servizio attrezzature ed offerte in denaro a ciò destinate, da computare in tal caso nella corrispondente contabilità analitica.

Articolo 8
INDIRIZZI GENERALI PER LA DEFINIZIONE E LA STIPULA
DEI CONTRATTI DI SERVIZIO

I contratti di servizio costituiscono lo strumento tramite il quale i Comuni soci attribuiscono all'ASP l'incarico di gestore di attività e/o servizi.

Ciascun contratto di servizio stabilisce in relazione all'attività e/o servizio col medesimo affidato:

- a) la tipologia di prestazione, i volumi di attività richiesti e le modalità di erogazione;
- b) gli standard qualitativi e quantitativi;
- c) i criteri per la redazione della relativa Carta dei servizi a tutela degli utenti;
- d) le modalità di monitoraggio e valutazione;
- e) gli ulteriori aspetti che la parti riterranno utili al fine di conseguire efficacemente la rispettiva funzione istituzionale.

Il contratto di servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, potrà prevedere la rimodulazione delle attività in coerenza alle sopravvenute priorità definite dai vigenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.

Per ogni contratto di servizio dovrà essere prevista una durata iniziale almeno triennale.

Il contratto di servizio potrà essere modificato durante tutta la sua durata con le medesime modalità previste per la sua stipula.

L'Assemblea dei soci monitora costantemente l'andamento dei contratti di servizio e propone il rinnovo con o senza modifiche agli Enti pubblici territoriali soci sottoscrittori, entro sei mesi dalla scadenza di ciascun contratto.

Entro tre mesi dalla scadenza di un contratto di servizio, gli Enti pubblici territoriali soci sottoscrittori del medesimo, preso atto della proposta dell'Assemblea dei soci di cui al precedente capoverso, sono tenuti a comunicare all'ASP la loro volontà, specificando se intendano procedere a rinnovo esplicito alle medesime condizioni o a rinnovo esplicito con modifiche.

Qualora né l'Azienda, né gli Enti pubblici territoriali sottoscrittori di un contratto di servizio esprimano per iscritto la loro volontà, il contratto continuerà ad applicarsi fino a che venga consensualmente rinnovato, con o senza modifiche.

Articolo 9
INDIRIZZI GENERALI SULLA DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Per i contratti di servizio che presentano aspetti di integrazione socio-sanitaria la definizione e la stipula dovranno essere preceduti da una formale condivisione con il competente organo dell'Azienda unità sanitaria locale.

Articolo 10
INDIRIZZI GENERALI SULLE MODALITA' DI
RIPARTO E FINANZIAMENTO DEI COSTI

Le parti concordano sulla necessità di stipulare contratti di servizio che consentano all'ASP di esercitare la propria attività in condizioni di pareggio di bilancio.

Ogni contratto di servizio dovrà indicare le modalità di sostenimento dei costi relativi ai servizi e/o alle attività conferiti all'ASP.

Tutti i costi generali, diretti e indiretti, sostenuti dall'Azienda, (compresi i costi attinenti a Organi Istituzionali, Direzione, Servizi Amministrativi, Servizi Finanziari, Servizi Tecnici, etc.) dovranno, essere attribuiti ai diversi centri di costo relativi ai servizi erogati o alle attività svolte.

Ogni contratto di servizio dovrà prevedere che vengano detratti dai "costi" di ogni singolo centro di costo:

- i ricavi delle tariffe applicate all'utenza;
- i ricavi relativi agli "oneri a rilievo sanitario" rimborsati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale;
- la quota delle rendite patrimoniali nette attribuibili al centro di costo sulla base di criteri di riparto prestabiliti;
- ogni altro ricavo connesso alla gestione del servizio.

La gestione dei servizi e delle attività dell'Asp deve osservare il mantenimento dell'equilibrio economico che non richieda il sostegno finanziario dei soci.

Ove il costo degli incarichi di produzione di servizi sia eccedente rispetto alle risorse autonomamente disponibili da parte dell'ASP, il contratto di servizio dovrà indicare le risorse finanziarie o, se del caso, professionali, che il Comune interessato si incarica di rendere disponibili sulla base di un piano di budget condiviso con l'Azienda per la gestione del servizio in questione.

In tal caso il trasferimento delle risorse finanziarie comunali all'Azienda sarà effettuato mediante pagamenti svolti di norma in due rate annuali.

Nel caso di perdita di esercizio dell'Asp, ferme restando le eventuali responsabilità da attribuire agli organi di amministrazione e gestione dell'azienda, deve essere verificata in prima istanza la possibilità di un autonomo piano di rientro, che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia ipotizzabile alcun autonomo piano di rientro, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci un piano di rientro a carico degli enti pubblici territoriali soci, chiamati a concorrere in misura proporzionale alle quote possedute.

Articolo 11

INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE TARIFFARIE

L'Asp dovrà garantire efficienza, economicità, qualità delle prestazioni, pari condizioni di accesso e, progressivamente, di costo all'utenza, nell'erogazione di prestazioni di elevato standard qualitativo orientate alla centralità della persona.

I Comuni disciplinano la compartecipazione al costo dei servizi sociali e sociosanitari con propria regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tenendo conto in particolare del principio secondo il quale il cittadino può essere chiamato a sostenere un costo che, a seconda della sua situazione reddituale, può arrivare fino a coprire l'intera quota sociale.

Sono fatti salvi diversi criteri, disciplinati da apposita normativa di settore per determinati ambiti di intervento. La determinazione della disciplina delle tariffe dei servizi accreditati e non accreditati è approvata dall'Assemblea dei Soci dell'Asp sulla base delle proposte approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima, nell'ambito del Piano Programmatico.

Articolo 12

INDIRIZZI PER LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'ASP deve assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari dei Soci, indipendentemente dall'entità della loro quota associativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci in modo tale da garantire la rappresentanza dei diversi ambiti territoriali:

- Faenza
- Castel Bolognese, Solarolo
- Comuni collinari (sub-ambito)

Ciascun ente socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda cui partecipa proposte e richiesta di chiarimenti. A tali istanze il Consiglio deve fornire risposta entro 30 giorni dal loro ricevimento.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta del legale rappresentante di ciascun ente socio.

Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, ogni Ente pubblico territoriale socio è tenuto all'assunzione degli oneri derivanti dalle perdite, in proporzione alla sua quota di rappresentanza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10.

Articolo 13 **VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE**

L'A.S.P. riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

- promuove la formazione degli operatori come strumento fondamentale per la qualità e l'efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzative;
- valorizza la professionalità e l'esperienza acquisita nei procedimenti di avanzamento nella loro carriera in relazione alla normativa vigente.

Articolo 14 **COMITATI COMUNALI**

Ogni Comitato Comunale costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto è composto da cinque membri; i componenti sono nominati dal Sindaco competente territorialmente; ogni Comitato dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione dell'ASP.

L'ASP, entro 90 giorni dalla sua costituzione, approva un regolamento che disciplina la costituzione e il funzionamento di tali organismi, in accordo con le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni riconosciute del Volontariato sociale sul territorio, al fine di garantire adeguati diritti di partecipazione e di informazione agli utenti dei servizi.

In tale regolamento sono inoltre disciplinati i modi e le forme attraverso i quali gli organi dell'Azienda realizzano il confronto consultivo e partecipativo con gli organismi di rappresentanza.

Per l'adozione dei seguenti atti l'Assemblea dei Soci richiede il parere preventivo dei Comitati Comunali, che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta:

- alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile;
- modifiche riguardanti la capacità ricettiva dei servizi residenziali e semiresidenziali.

Il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, ed i relativi aggiornamenti annuali, sono sottoposti ai Comitati Comunali per il parere preventivo, da rendere entro il 15 giorni dalla richiesta.

I Comitati Comunali esprimono inoltre parere sull'utilizzo di donazioni, lasciti ed erogazioni liberali, a favore di servizi o strutture ubicati nel territorio di competenza del Comitato Comunale, e delle relative rendite.

Articolo 15
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di costituzione dell'Asp della Romagna Faentina per una durata a tempo indeterminato.

La presente convenzione dovrà essere riapprovata nei casi di rideterminazione delle quote di rappresentanza previsti dal precedente art. 5 ed ogni qualvolta si verifichi la necessità di apportare modifiche alla stessa.

Articolo 16
RECESSO

I soci non possono recedere all'Asp prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua costituzione. L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea e ad ogni Ente Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa

comunque operante dalle ore zero del 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diverso accordo da approvarsi dall'Assemblea dei soci, con modalità e contenuti da approvarsi dall'Assemblea stessa. All'Ente che recede vengono restituiti i soli beni mobili e immobili eventualmente concessi in uso a qualsiasi titolo o conferiti nell'Asp con eccezione dei beni appartenenti alle Aziende preesistenti unificate.

Articolo 17
SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Asp deliberato dall'Assemblea dei Soci si applicano le norme regionali in materia.


Articolo 18
REGISTRAZIONE

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non vi è obbligo di registrazione della presente convenzione, che sarà pertanto registrata solo in caso d'uso.

Per il **Comune di Faenza**

IL SINDACO


Giovanni Malpezzi



Per il **Comune di Castel Bolognese**

IL SINDACO


Daniele Meluzzi



Per il **Comune di Solarolo**

IL SINDACO


Fabio Anconelli



Per il **Comune di Brisighella**

IL SINDACO


Davide Missiroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide Missiroli', written over a horizontal line.

Per il **Comune di Casola Valsenio**

IL SINDACO


Nicola Iseppi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Iseppi', written over a horizontal line.

Per il **Comune di Riolo Terme**

IL SINDACO

Alfonso Nicolardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso Nicolardi', written over a horizontal line.